

Trib. Milano, 24-12-2008

PERCENTUALE – CRITERI DI RIPARTO EX ART. 6 CCNL DEL 2002, (c.d. Norme di Raccordo)

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
SEZIONE LAVORO

Il Giudice di Milano

Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa promossa da DI MI. AN. Ed altri. con l'Avv.to Mattace Raso

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA con i Dr. Vilardo Garofalo e Lamberti

RESISTENTE

OGGETTO: differenze retributive

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 28.3.08 Di Mi. An. e gli altri litisconsorti convenivano in giudizio il Ministero della Giustizia deducendo di essere tutti dipendenti del Ministero in qualità di Ufficiali Giudiziari inquadrati nell'Area funzionale C posizione economica 1.

Lamentavano che l'art. 6 CCNL, entrato in vigore nel 2002, ha modificato il sistema di distribuzione delle provvigioni liquidate; ed ha previsto che la percentuale del 15% calcolata sui crediti recuperati dall'Erario (sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall'Erario per effetto

della vendita dei corpi di reato) va distribuita non più su base distrettuale bensì nazionale.

Ciò avrebbe comportato una notevole decurtazione della retribuzione mensile degli Ufficiali Giudiziari di Milano attuata in violazione dell'originario Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari (artt. 122 e 140 [DPR 1229/59](#)) e del principio per il quale la contrattazione collettiva - in quanto norma di secondo grado - può derogare alle norme di legge solo in quanto detti condizioni migliorative per i singoli lavoratori ai quali si applica.

Concludevano pertanto chiedendo al Giudice di dichiarare la nullità/illegittimità dell'art. 6 del CCNL 24.4.02; con vittoria di spese.

Si costituiva la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali chiedeva il rigetto con vittoria di spese.

All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti ed il Giudice decideva come da separato dispositivo, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, di cui dava lettura.

#### Motivi della decisione

Le domande non sono fondate.

L'art. 2 del DLgs 165/01 dispone al comma 2: "I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.

Il successivo comma 3 prevede poi: "I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente.... L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale.

La rilevanza delle norme contenute in questi due commi è poi ribadita dall'art. 51 dello stesso decreto il quale ad esse fa esplicito rinvio.

Tale principio è ancora espresso dall'art. 40 primo comma dello stesso decreto legislativo il quale ancora dispone che "La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali".

Infine l'art. 45 afferma il primato della contrattazione collettiva in materia di trattamento economico dei dipendenti pubblici il cui rapporto sia stato privatizzato: "Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi".

Dalla piana lettura di tali norme si evince quale era il reale obiettivo del legislatore: quello cioè di realizzare una vera privatizzazione del rapporto di lavoro che passa necessariamente attraverso l'applicazione rigorosa non solo delle norme di legge e regolamento previste dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa bensì anche delle regole fissate dalla contrattazione collettiva la quale - con particolare riferimento al trattamento economico - è assolutamente sovrana.

Né potrebbe essere altrimenti.

La conservazione della validità delle pregresse norme pubblicistiche impedirebbe una completa contrattualizzazione del rapporto di lavoro in quanto la regolamentazione del trattamento economico deve essere il risultato della continua dialettica che intercorre tra le parti collettive le quali devono dinamicamente trovare l'in idem consensus su ciò che deve essere reciprocamente dato e concesso in occasione della formazione dei successivi accordi collettivi.

La norma di legge inderogabile ingesserebbe i rapporti economici tra le parti in quanto impedirebbe alla contrattazione collettiva di modificare i precedenti accordi economici al fine di puntare su diversi e nuovi obiettivi economici e non.

Ed in ogni caso, se mai il legislatore intendesse creare una norma inderogabile da parte della contrattazione collettiva dovrebbe necessariamente dirlo; ciò che non è affatto avvenuto nel caso di specie.

I ricorrenti per pervenire alla conclusione fatta propria nel ricorso sono costretti innanzi tutto a forzare la norma di cui all'art. 2 comma 3 che parla solo degli incrementi retributivi di natura legislativa i quali pure - si badi bene - possono essere derogati dalla contrattazione collettiva successiva (ma da ciò essi vorrebbero farne discendere che per tutto ciò che non è incremento economico le norme di legge sarebbero inderogabili).

Ma dimenticano del tutto di esaminare ed esprimere una valutazione sulle altre norme che regolano il rapporto di lavoro: in particolare, per quanto attiene alla parte economica, laddove quelle norme prevedono che il trattamento economico fondamentale ed accessorio è determinato dalla contrattazione collettiva o che l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante la contrattazione collettiva la quale necessariamente doveva azzerare tutta la pregressa normativa di legge in materia.

Ed infatti, quanto a quest'ultimo aspetto, i ricorrenti dimenticano di considerare il disposto di cui all'art. 69 comma 1 DLgs 165/01 il quale così dispone: "..... le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'articolo 2, comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del Quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del Quadriennio 1998-2001".

Dal che si ricava che, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/97 ed al più tardi a seguito della stipula di quelli 1998/01, comparto ministeri, le norme di legge invocate dai ricorrenti sono state abrogate

Le domande devono pertanto essere respinte.

Equi motivi - individuati nella incertezza della normativa in materia con riferimento alla legittimazione passiva degli enti convenuti - giustificano la compensazione delle spese.

Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; spese compensate.

Milano, 10.10.08